



Ministero delle
Attività Produttive
DG AMTC



DG SANCO

Dal 6 novembre, nuovi standard europei di sicurezza dell'aviazione

La Commissione Europea adotta nuove misure di sicurezza per aumentare la protezione a bordo degli aerei: dal trasporto dei liquidi alla lista nere delle compagnie aeree.

Dal **6 novembre 2006**, entra in vigore in tutti gli aeroporti dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera, il nuovo **Regolamento CE n. 1546/2006** del 5 ottobre, che dispone una serie di restrizioni relative alla quantità di sostanze liquide che è possibile portare a bordo degli aeromobili nel proprio **bagaglio a mano**. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i voli da aeroporti dell'UE, qualunque sia la loro destinazione o la nazionalità della compagnia aerea, in modo da armonizzare le misure di protezione su tutto il territorio dell'Unione.

Le nuove misure di sicurezza vanno a colmare una lacuna del nostro sistema difensivo e rappresentano una risposta dell'Europa agli attentati sventati a Londra lo scorso agosto, intesi a piazzare bombe di esplosivo liquido su un aereo diretto negli USA. Ma vediamo, più nel dettaglio, cosa comporta per i passeggeri il nuovo regolamento.

Innanzitutto, le nuove disposizioni si applicano a **tutti i liquidi trasportati nel proprio bagaglio di cabina** e non nel bagaglio da stiva, che viene consegnato al check-in e ritirato nell'aeroporto di destinazione e per il quale continua ad essere in vigore il divieto di trasportare esplosivi, gas compressi, sostanze infiammabili, infettive, velenose, corrosive, ecc.

Ai punti di controllo aeroportuale, ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per verificare l'eventuale presenza di sostanze liquide e degli altri articoli già vietati per legge.

I passeggeri possono portare a bordo degli aerei

solo **piccole quantità di liquidi**, contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri o equivalenti (ad esempio 100 grammi) e, a loro volta, inseriti in un sacchetto di plastica, con capienza non superiore ad **1 litro** ovvero di dimensioni pari a circa cm 18 x 20, **trasparente, risigillabile e da trasportare separatamente** al resto del bagaglio a mano. Per ogni passeggero sarà consentito **un solo sacchetto**.

I **liquidi** che possono essere portati a bordo, seguendo le suddette precauzioni, **comprendono**:



- acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi;
- creme, lozioni ed olii;
- profumi;
- sprays;
- gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia;
- contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti;
- sostanze in pasta, incluso dentifricio;

- miscele di liquidi e solidi;
- mascara;
- ogni altro prodotto di analoga consistenza.

Alcune **eccezioni** a queste limitazioni riguardano medicinali e prodotti dietetici (ad es.: alimenti per bambini) per l'utilizzo durante il viaggio, il cui effettivo bisogno però potrebbe essere necessario provare.

I passeggeri, inoltre, possono continuare a portare a bordo **articoli liquidi**, come bevande e profumi, acquistati nei negozi, **duty free** al di là dei controlli di sicurezza aeroportuali e sugli aeromobili, ma solo ed esclusivamente **all'interno di apposite buste** che dovranno rimanere sigillate.

Infine, **per facilitare l'esecuzione dei controlli** negli aeroporti e garantire la sicurezza aerea, il regolamento rende **obbligatorio** ai passeggeri:

- 1) **presentare** al momento dei controlli di sicurezza **tutti i liquidi** trasportati nel bagaglio a mano;
- 2) **togliersi giacca e soprabito** per i dovuti controlli;
- 3) **estrarre** dal bagaglio a mano i **computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici ingombranti**, da far sottoporre separatamente ad ispezione;
- 4) **tra 6 mesi**, verranno imposti **nuovi limiti alle dimensioni del bagaglio a mano** (cm 56 X 45 X 25) con alcune eccezioni relative a colli particolari.

Vi consigliamo, inoltre, di presentarsi con ampio anticipo ai varchi di controllo. E lo stesso è il consiglio dato dall'Enac e dalle principali compagnie aeree.

Per avere maggiori informazioni sulle nuove disposizioni sul bagaglio a mano e sui controlli di security, vi consigliamo di visitare il sito internet www.enac-italia.it o di contattare il **Numero Verde dell'ENAC 800 898 121**. Inoltre, puoi visitare il Portale della **Commissione Europea** dedicato al trasporto http://ec.europa.eu/transport/air_portal/index_en.htm

Ricapitolando, le nuove regole sul bagaglio a mano si applicano:

Quando: dal 6 novembre 2006

Dove: In tutti gli aeroporti dell'UE, più in Norvegia, Islanda e SVizzera

Cosa: acqua ed altre bevande, minestre, sciropi; creme, lozioni ed olii; profumi; sprays; gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia; recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti; sostanze in pasta, incluso dentifricio; miscele di liquidi e solidi; mascara; ogni altro prodotto di analoga consistenza

Come: in recipienti di capacità massima di 100 ml, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e sigillabile con capienza massima di 1 l o di dimensioni circa di cm 18 X 20, da trasportare separatamente dal resto del bagaglio a mano. E' consentito un solo sacchetto per passeggero.

Eccezioni: medicinali, prodotti dietetici necessari in viaggio e i liquidi acquistati nei punti vendita oltre i controlli di sicurezza.

Altre misure di sicurezza: la "lista nera" dei vettori aerei

Con il **Regolamento 2111/2005 CE** del 14 dicembre, entrato in vigore nel Gennaio 2006, la Commissione Europea ha istituito il primo elenco comunitario di vettori aerei soggetti a divieto operativo nell'Unione europea, reso pubblico sul **sito internet della CE** (http://ec.europa.eu/transport/airban/list_it.htm) e sulla **Gazzetta ufficiale dell'UE** (<http://europa.eu.int/eur-lex/>), aggiornandolo almeno ogni 3 mesi.

La "lista nera" rappresenta un altro importante passo avanti verso il miglioramento della sicurezza aerea e la tutela dei passeggeri, dando alla CE la possibilità di limitare o interdire totalmente il proprio spazio aereo ai vettori ritenuti non sufficientemente sicuri al trasporto passeggeri e merci, in base al rispetto dei criteri obiettivi e trasparenti previsti dal suddetto regolamento.



Tali criteri si fondano principalmente su:

- i risultati delle ispezioni effettuate presso gli aeroporti europei;
- l'uso di aeromobili antiquati, obsoleti o soggetti a scarsa manutenzione;
- l'incapacità dei vettori aerei di rimediare alle carenze rilevate nel corso delle ispezioni;
- l'insufficiente capacità delle autorità competenti per la sorveglianza di un vettore aereo a svolgere correttamente tale compito.

Per l'inserimento di un vettore aereo nel suddetto elenco, la Commissione può agire su richiesta di uno Stato Membro o su propria iniziativa, in base alle informazioni raccolte dai propri servizi, dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), dagli Stati Membri o dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

Qualora, invece, un vettore aereo ritenga di dover essere rimosso dalla lista, potrà rivolgersi alla Commissione o a uno Stato membro provando di rispettare nuovamente le norme di sicurezza. Successivamente, il comitato di esperti per la sicurezza aerea esaminerà gli elementi di prova forniti e sulla base del parere formulato dal Comitato, la Commissione adotterà una decisione finale.

I viaggiatori, hanno il **diritto** secondo la legislazione europea, **di essere informati circa l'identità della compagnia aerea con cui volano**, sia nel caso che si tratti di un volo da/verso un aeroporto comunitario, o che sia un volo di collegamento nel corso di un viaggio che inizi o termini nell'UE. Nel caso, poi, in cui la compagnia cambi, il passeggero deve essere informato dell'identità del nuovo operatore alla prima occasione utile.